

Manovra correttiva

C'è una norma che viola le garanzie dei contribuenti

Fra le tantissime norme della manovra correttiva destinate a suscitare aspre reazioni e comprensibile insofferenza, vanno annoverate le disposizioni introdotte con il comma 9 dell'articolo 38: vi si dice, infatti, che l'esecuzione di un accertamento contro il quale il contribuente abbia mosso ricorso, non può protrarsi oltre 150 giorni. Ora, poiché di norma un ricorso viene affrontato dalle commissioni tributarie molti mesi dopo la sua presentazione, la presentazione di un ricorso, anche se destinato ad essere pienamente accolto, non esonererebbe il contribuente dal pagamento dell'imposta richiesta, salvo in futuro chiederne il rimborso.

La sospensione dell'atto impugnato è una possibilità che la legge fiscale riconosce (art. 47 del d.lgs. 546 del 1992) quando dall'atto stesso può derivare un danno grave e irreparabile. Il giudice adotta il provvedimento, prima di decidere il ricorso se, sulla base di una valutazione preliminare, lo ritiene ammissibile e fondato e se il danno che può derivare dall'esecuzione dell'accertamento impugnato è grave ed irreparabile in rapporto alla condizione economica del ricorrente. Questa tutela, se la nuova misura diventasse operativa, verrebbe del tutto eliminata costringendo il contribuente a pagare le somme richieste anche se le richieste risulteranno infondate e anche se al contribuente potrà derivare da ciò quel "danno irreparabile" che l'attuale normativa vorrebbe evitare.

Ad aggravare la situazione c'è poi un'altra misura (art. 29) contenuta nella manovra che accorcia drasticamente l'intervallo di tempo attualmente corrente fra l'atto di accertamento e l'avvio della riscossione. Si tratta, in realtà, di una semplificazione comprensibile e probabilmente anche opportuna, ma che rende ancora più incombente il termine dei 150 giorni. E' proprio l'effetto combinato delle due disposizioni contenute nell'art. 29 e nell'art. 38, comma 9, del d.l. 78, che produce conseguenze incompatibili con la salvaguardia del diritto di difesa. La possibilità di ricorrere ad un giudice per opporsi agli effetti di un provvedimento adottato dalla pubblica amministrazione costituisce un inderogabile principio di civiltà giuridica e una garanzia di libertà per tutti i cittadini ai quali non si può in nessun caso rinunciare.

Altro problema, del quale peraltro non sembra purtroppo curarsi l'attuale legislatore, è quello della effettiva terzietà del giudice tributario, da raggiungere attraverso una più rigorosa ed attenta disciplina delle incompatibilità. E' su questo aspetto che occorrerebbe intervenire con decisione, se si vogliono correttamente bilanciare gli interessi dei cittadini e quelli della pubblica amministrazione senza alterare gli strumenti di tutela ai quali il contribuente ha pienamente diritto.

E' auspicabile, pertanto, che in sede di conversione del decreto-legge l'abnormità di una sospensione con effetti più brevi di quelli ordinariamente necessari al giudice per emettere la sentenza venga rimossa.